

ATTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

1. — **Personale del Commissariato.**

Regio decreto in data 10 gennaio 1907, che nomina
un Commissario dell'emigrazione (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 7 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23, e gli articoli 12 e 13 del regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

(1) La nomina a Commissario dell'Ispettore viaggiante dell'emigrazione cav. Adolfo Rossi, è avvenuta in base al concorso di cui la seguente relazione:

* La Commissione, nominata con decreto 3 settembre 1906 per il concorso a un posto di Commissario dell'emigrazione, ha iniziato i suoi lavori mercoledì 29 novembre; li ha esauriti oggi 22 dicembre.

* Al concorso si sono presentati 69 concorrenti: sei domande però, essendo pervenute oltre il termine stabilito dal bando di concorso, non sono state prese in considerazione. Sono inoltre state esclusi due candidati per avere l'uno superato, l'altro non raggiunto il limite di età.

* Non facile era il compito della Commissione, sia per il largo numero di concorrenti, sia per la varietà di titoli e di attitudini, in molti casi disparate da non offrire possibilità di analogie e confronti. La maggiore difficoltà nello stabilire una graduatoria era nella natura stessa del posto, che, a differenza di altri concorsi puramente tecnici, presuppone un insieme di elementi complessi e multiformi: viva e moderna cultura, conoscenza del fenomeno della emigrazione sotto i suoi vari aspetti, notizia diretta dei luoghi in cui si svolge, mente pratica adatta a risolvere urgenti questioni, capacità amministrativa.

* La Commissione, dopo lungo e maturo esame dei titoli dei vari concorrenti, ha trovato nell'Ispettore viaggiante di emigrazione Adolfo Rossi le qualità corrispondenti ai fini del concorso, ed è lieta di proporlo a voti unanimi.

* Per le ragioni anzidette e per la difficoltà di stabilire una graduatoria tra candidati di diversissime attitudini e differenti per i loro studi e per gli uffici occupati, la Commissione è venuta nella determinazione di proporre un solo candidato per l'unico posto vacante.

* Tutte le deliberazioni della Commissione sono state prese a unanimità.

Roma, li 22 dicembre 1906.

G. DE MARTINO, *presidente.*

L. REYNAUDI — F. NITTI — L. ROSSI — G. ARCOLEO, *membri.*

S. CONTARINI, *segretario della Commissione.*

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, sentito il Commissario generale dell'emigrazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Rossi cav. uff. Adolfo, Ispettore viaggiante dell'emigrazione, è nominato Commissario dell'emigrazione collo stipendio annuo di lire 7000, imputabili al Fondo dell'emigrazione.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, il 10 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Registrato alla Corte dei Conti
addì 18 gennaio 1907.
Registro 130, Personale civile, foglio 388.
S. BIANCHI.

2. — Istituzione di un servizio di addetti consolari per l'emigrazione.

Regio decreto in data 2 dicembre 1906, che istituisce il servizio degli addetti consolari per l'assistenza degli emigranti italiani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 33 del regolamento sull'emigrazione, approvato con Nostro decreto in data 10 luglio 1901, n. 375;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, sentito il Consiglio dell'emigrazione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito, a spese del Fondo per l'emigrazione, un servizio di addetti consolari temporanei per l'assistenza agli emigranti italiani, giusta le norme contenute nell'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Regolamento per il servizio degli addetti consolari per l'emigrazione.

Art. 1. Il Ministro degli affari esteri, sentiti il Commissario generale ed il Comitato dell'emigrazione, può nominare e destinare temporaneamente addetti presso i regi Consolati, laddove lo richieda il bisogno, per l'assistenza agli emigranti italiani.

Art. 2. Sono condizioni per tale nomina:

- a) essere cittadino italiano;
- b) aver compiuto ventotto e non aver oltrepassato quaranta anni di età;
- c) aver sempre tenuto ottima condotta;
- d) essere di sana e robusta costituzione fisica;
- e) aver adempiuto agli obblighi della leva militare od esserne stato regolarmente esentato;
- f) conoscere perfettamente la lingua del paese o dei paesi, dove il Ministro degli affari esteri intenda destinarlo;
- g) avere, a giudizio del Ministro degli affari esteri, le cognizioni

e le speciali attitudini necessarie per il disimpegno delle funzioni di cui all'articolo 5.

Art. 3. L'addetto può essere licenziato in qualsiasi tempo con decreto del Ministro degli affari esteri senz'obbligo di motivazione: ed, in tal caso, gli sarà versata un'indennità rappresentata da tre mesi di assegno, se il licenziamento avviene entro il primo anno, e da sei mesi di assegno, se avviene dopo; salvo che il decreto escluda l'indennità, in seguito a parere emesso dal Consiglio del Ministero, del quale farà parte, per la circostanza, il Commissario generale dell'emigrazione, con voto deliberativo.

Se l'addetto fu mandato all'estero dal Regno, gli sarà accordato, in tutti i casi, il viaggio di rimpatrio.

Art. 4. Gli addetti percepiranno un assegno annuo che potrà giungere fino a lire 5000, e, qualora ne sia il caso, anche un'indennità di residenza, da determinarsi su proposta del Commissario generale, sentito il Comitato dell'emigrazione.

Art. 5. Oltre all'assegno ed, eventualmente, all'indennità di residenza di cui al precedente articolo, gli addetti percepiranno una indennità di vitto e di alloggio, da determinarsi nel modo indicato nell'articolo medesimo, per ogni giorno passato, per ragioni di servizio, fuori della residenza; ed avranno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio, posta, telegrafo e cancelleria, comprese quelle previste nell'articolo 8.

Art. 6. L'addetto terrà la sua residenza nella città che gli sarà designata. Esso dipenderà dal Commissariato dell'emigrazione e dai regi rappresentanti diplomatici e consolari nei cui distretti debba esplicitare la propria azione. I detti regi ufficiali avranno facoltà di dare istruzioni all'addetto, e di ricorrere all'opera sua nei limiti delle funzioni ad esso attribuite, con esclusione d'ogni incarico che non abbia attinenza colle funzioni medesime.

Art. 7. L'addetto terrà il proprio ufficio nella cancelleria del regio Consolato nella città di sua residenza, quando ciò sia possibile ed opportuno; altrimenti verrà autorizzato dal regio Commissario dell'emigrazione a prendere in affitto un locale ad uso di propria cancelleria, e ad assumere in servizio il personale necessario.

Art. 8. Funzioni principali dell'addetto sono:

a) tenersi costantemente informato delle condizioni del lavoro (richiesta di mano d'opera, mercedi, disoccupazione, scioperi, ecc.), nella circoscrizione assegnatagli e darne avviso al Commissariato dell'emigrazione;

b) visitare centri coloniali ed agricoli, fabbriche, opifici, miniere, ferrovie, opere pubbliche e private d'ogni specie, laddove la mano d'opera italiana sia impiegata o ricercata, per accertare la situazione materiale e morale degli operai che già vi si trovano, e per determinare se altri possano accettarvi impiego ed a quali condizioni;

c) mantenersi in rapporto coi lavoratori italiani, ed assisterli, fornendo loro le informazioni di cui abbisognino, consigliandoli e dirigendoli nelle questioni concernenti i patti agricoli, le assicurazioni, gli infortuni e i dissidi economici con i padroni;

d) compiere indagini, in casi d'infortunio, per stabilire la verità dei fatti e raccogliere testimonianze e documenti nell'interesse dei lavoratori o delle loro famiglie;

e) tenere informato il Commissariato dell'emigrazione di quanto si riferisce all'esecuzione del mandato affidatogli, riferirgli ogni fatto che interessi l'emigrazione italiana, e presentargli relazioni periodiche sull'opera spiegata e sui risultati ottenuti.

Art. 9. Per il disbrigo delle proprie funzioni l'addetto potrà corrispondere direttamente coi regi uffici diplomatici e consolari, colle autorità del Regno e con privati. Egli potrà altresì corrispondere colle autorità locali, accordandosi, però, previamente col regio rappresentante diplomatico o col regio Console competente, allorchè trattisi di questioni, o di provvedimenti che possano implicare una qualsiasi responsabilità di fronte alle autorità medesime.

Art. 10. L'addetto terrà un *diario*, nel quale annoterà succintamente l'opera compiuta per l'esercizio delle proprie funzioni, e lo sottoporrà al *visto* del regio Console del luogo di sua residenza tutte le volte che dovrà assentarsi dalla città per ragioni di servizio, e ad ogni ritorno in essa.

Art. 11. L'addetto invierà mensilmente al Commissariato della emigrazione i conti delle indennità e dei rimborsi cui abbia diritto. I conti dovranno essere muniti della vidimazione consolare e debitamente documentati.

Art. 12. L'addetto non potrà assentarsi dalla sua residenza, per ragioni non inerenti al servizio, senza autorizzazione del Commissariato dell'emigrazione.

Art. 13. È vietato agli addetti, sia in patria, sia all'estero, di esercitare il commercio per sè o per altri, di accettare commissioni per fini industriali o commerciali, di accordare l'opera propria a Società, intraprese o direzioni di giornali o periodici, d'impegnare, insomma, la propria attività a scopo di lucro a favore di chicchessia e per qualsiasi motivo.

Art. 14. È vietato agli addetti, sia in patria, sia all'estero, di fornire alla stampa notizie concernenti la missione loro affidata, i progetti in corso o i risultati ottenuti.

Per la pubblicazione di libri, di monografie o di articoli sulla emigrazione, sulla colonizzazione o su quanto riguarda le colonie italiane all'estero, essi dovranno ottenere il previo consenso del Commissariato dell'emigrazione.

Visto: *d'ordine di Sua Maestà*

TITTONI.

3. — Noli.

Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 1° quadrimestre (1° gennaio-30 aprile) 1907.

Pubblichiamo qui appresso i noli massimi per il trasporto degli emigranti nel primo quadrimestre del 1907. Detti noli sono stati per una parte dei piroscafi, approvati dal Commissariato dell'emigrazione con deliberazione del 12 dicembre 1906, per un'altra parte,

stabiliti dal Ministro degli affari esteri con decreto del 14 dicembre 1906. La deliberazione del Commissariato e il decreto del Ministro sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1906.

I noli approvati dal Commissariato sono segnati con asterisco.

Linee degli Stati Uniti.

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York.)

Navigazione Generale Italiana.		Lloyd Italiano.	
Umbria	175	Florida	175
Sicilia	175	Mendoza	175
Sardegna	175	Indiana	175
Liguria	175	Luisiana	175
Lombardia	175	Cordova	175
Regina Margherita	170	Virginia	175
Orione	170	La Patria.	
Perseo	170	Madonna	175
Lazio	170	Germania	170
Sannio	170	Roma	170
Campania	170	Gallia	123
Il Piemonte	137	Massilia	123
La Veloce.		Anglo-Italiana.	
Italia	175	Italia	160
Brasile	175	Perugia	153
Argentina	175	Calabria	153
Savoia	175	Algeria	123
Centro America	170	Hamburg-Amerika Linie.	
Venezuela	170	Deutschland	175
Nord America	170	Moltke	175
Città di Milano	153	Hamburg	175
Città di Torino	153	Italia.	
Città di Napoli	150	Siena	170
Washington	145	Bologna	170
		Ravenna	165
		Toscana	165

Segue **Linee degli Stati Uniti.**

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York).

White Star Line.		Giuseppe Fornari.	
Cedric	175	Sofia Hohenberg	*145
Celtic	175	Francesca	*145
Cretic	175	Sicilian Prince	*135
		Napolitan Prince	*125
Ottavio Zino.		Compagnia Transatlantica di Barcellona.	
Equità	138	Buenos Aires	*150
Attività	133	Leon XIII	*150
Norddeutscher Lloyd.		Manuel Calvo	*150
Königin Luise	175	P. de Satrustegui	*150
König Albert	175	Montevideo	*150
Prinzess Irene	175	Montserrat	*150
Barbarossa	175	Cataluna	*150
Hohenzollern	170	Antonio Lopez	*150
Neckar	170		
Weimar	165		
Gera	165		

(Dall'Italia a Nuova Orleans.)

Navigazione Generale Italiana.		La Veloce.	
Umbria	200	Italia	200
Sicilia	200	Brasile	200
Sardegna	200	Argentina	200
Liguria	200	Savoia	200
Lombardia	200	Centro America	195
Regina Margherita	195	Venezuela	195
Orione	195	Nord America	195
Perseo	195	Città di Milano	178
Lazio	195	Città di Torino	178
Sannio	195	Città di Napoli	175
Campania	195	Washington	170
Il Piemonte	162		

Segue **Linee degli Stati Uniti.**

(Dall'Italia a Nuova Orleans).

Lloyd Italiano.		Calabria	180
Florida	200	Algeria	150
Mendoza	200	Giuseppe Fornari.	
Indiana	200	Sofia Hohenberg	*170
Luisiana	200	Francesca	*170
Cordova	200	Sicilian Prince	*160
Virginia	200	Napolitan Prince	*150
Anglo-Italiana.		Ottavio Zino.	
Italia	185	Equità	163
Perugia	180	Attività	158

(Da Genova o da Napoli a Boston).

White Star Line (1).

Republic	175	Canopic	175
Romanic	175		

(Da Modane a Nuova York, via Le-Hâvre).

Compagnie Générale Transatlantique (2).

La Provence	*175	La Champagne	*170
La Lorraine	*175	La Gascogne	*170
La Savoie	*175	La Touraine	*170
La Bretagne	*170		

(1) La Società deve fornire gratuitamente il biglietto ferroviario da Boston a Nuova York agli emigranti che ne facciano richiesta.

(2) La *Compagnie Générale Transatlantique* è autorizzata a vendere biglietti pel viaggio Modane-Nuova York, via Le-Hâvre, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'alta e media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Il trasporto in ferrovia fino all'Hâvre è a tutte spese della Compagnia. Inoltre gli emigranti hanno diritto al trasporto gratuito, oltre che delle valigie, anche dei bagagli, da Modane a Nuova York. Solo per bagagli troppo voluminosi e in circostanze speciali essi possono essere tenuti a pagare qualche compenso determinato secondo i casi.

A Modane gli emigranti riceveranno, prima di partire, una refezione fredda provveduta dalla Compagnia.

Linea del Brasile.

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos).

Navigazione Generale Italiana.		Indiana	178
Umbria	178	Luisiana	178
Sicilia	178	Cordova	178
Sardegna	178	Virginia	178
Liguria	178		
Lombardia	178	La Veloce.	
Regina Margherita	173	Italia	178
Orione	173	Brasile	178
Perseo	173	Argentina	178
Lazio	173	Savoia	178
Sannio	173	Centro America	173
Campania	173	Venezuela	173
Il Piemonte	140	Nord America	173
		Città di Milano	156
Ottavio Zino.		Città di Torino	156
Equità	148	Città di Napoli	153
Attività	143	Washington	148
Transports maritimes à vapeur.		Ligure-Brasilianna.	
Pampa	*173	Bulgaria	165
Formosa	*173	Re Umberto	160
Espagne	*158	Rio Amazonas	158
Italie	*158	Minas	158
Algérie	*158		
France	*158	Italia.	
Aquitaine	*153	Siena	173
Provence	*153	Bologna	173
Les Alpes	*148	Ravenna	168
		Toscana	168
Lloyd Italiano.		Hamburg-Amerika Linie.	
Florida	178	Prinz Oscar	160
Mendoza	178	Prinz Adalbert	160

Linea del Plata.

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires.)

Navigazione Generale Italiana.		Città di Torino	170
Umbria	190	Città di Napoli	165
Sicilia	190	Washington	160
Sardegna	190	Hamburg-Amerika Linie.	
Liguria	190	Prinz Oscar	170
Lombardia	190	Prinz Adalbert	170
Regina Margherita	185	Ottavio Zino.	
Orione	185	Equità	153
Perseo	185	Attività	148
Lazio	185	Lloyd Italiano.	
Sannio	185	Florida	190
Campania	185	Mendoza	190
Il Piemonte	155	Indiana	190
Italia		Luisiana	190
Siena	180	Cordova	190
Bologna	180	Virginia	190
Ravenna	175	Transports maritimes à vapeur.	
Toscana	175	Pampa	*185
La Veloce.		Formosa	*185
Italia	190	Espagne	*165
Brasile	190	Italie	*165
Argentina	190	Algérie	*165
Savoia	190	France	*165
Centro America	185	Aquitaine	*160
Venezuela	185	Provence	*160
Nord America	185	Les Alpes	*155
Città di Milano	170		

Segue **Linea del Plata.**

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

Compagnia Transatlantica di Barcellona.		
Buenos Aires	*170	Sicilian Prince *145
Leon XIII	*170	Napolitan Prince *135
Manuel Calvo	*170	
P. de Satrustegui	*170	Ligure-Brasiliana.
Montevideo	*170	Bulgaria 175
Montserrat	*170	Re Umberto 162
Cataluña	*170	Rio Amazonas 160
Antonio Lopez	*170	Minas 160
Giuseppe Fornari.		Società Anonima Genovese.
Sofia Holenberg	*160	Governor 145
Francesca	*160	

Linea del Centro America.

La Veloce.		Compagnia Transatlantica di Barcellona.
Italia	200	Buenos Aires *190
Brasile	200	Leon XIII *190
Argentina	200	Manuel Calvo *190
Savoia	200	P. de Satustregui *190
Centro America	200	Montevideo *190
Venezuela	200 (1)	Montserrat *190
Nord America	195	Cataluña *190
Città di Milano	195	Antonio Lopez *195
Città di Torino	195	
Città di Napoli	195	
Washington	185	

(1) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon: lire 205 per i piroscafi Italia, Brasile, Argentina, Savoia, Centro America e Venezuela: lire 200 per i piroscafi Nord America, Città di Milano, Città di Torino e Città di Napoli, e lire 190 per il piroscafo Washington.

(2) Dall'Italia per Puertorico e Habana. Il nolo è fissato in lire 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra: in lire 200 per Colon, e in lire 215 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Habana.

4. — Circolari del Commissariato dell'emigrazione.

Circolare n. 177, in data 1° ottobre 1906, ai Prefetti e Sottoprefetti del Regno e ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, che contiene alcune avvertenze per le persone dirette agli Stati Uniti dell'America del Nord

Gli emigranti diretti agli Stati Uniti d'America i quali, per l'età avanzata, per qualche difetto fisico o per altra ragione, temano di non potere essere ammessi nel territorio federale, credono talvolta di sottrarsi alla vigilanza esercitata nei porti di sbarco dai Commissari federali della immigrazione, viaggiando in prima od in seconda classe; e in tale errore sono anche molto spesso incoraggiati da quanti abbiano interesse a vendere loro il biglietto d'imbarco.

A prescindere dalla scorrettezza di simili riprovevoli tentativi, è da far presente che la legge federale del 3 marzo 1903, la quale regola l'immigrazione nei vari Stati dell'Unione Nord-americana, si applica indistintamente a tutti gli stranieri che desiderano di essere ammessi nel territorio federale, senza distinzione di classe; e che i funzionari americani dei porti di sbarco sono ora anche più rigorosi nell'esaminare i passeggeri di cabina (1^a o 2^a classe) appunto allo scopo di evitare che veri e propri emigranti di lavoro sfuggano in tal modo alla loro vigilanza.

D'altra parte, è essenziale avvertire che le persone le quali per recarsi negli Stati Uniti acquistano un biglietto di 2^a classe, mentre non riescono a sottrarsi alla vigilanza delle precitate autorità americane, *rinunciano implicitamente alla tutela e ai benefici assicurati dalla nostra legge sull'emigrazione.*

La giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione di Roma ha riconosciuto la qualità di emigranti a quelle sole persone che si recano in paese transoceanico viaggiando in 3^a classe, ed ha, di conseguenza, ritenuto incompetenti le Commissioni arbitrali per l'emigrazione a decidere le liti fra vettori e passeggeri di altra classe. Questi ultimi, cui quindi è precluso il procedimento rapido ed agevole, libero da spese per tasse e competenze legali, innanzi alle precitate Commissioni, qualora ritengano di avere diritti da far valere a carico delle

Società di navigazione, non possono che adire, per le vie ordinarie, la competente autorità giudiziaria.

Sono pertanto invitate le Autorità del Regno e i Comitati locali per l'emigrazione a dare alle avvertenze che precedono la massima diffusione fra i nostri emigranti, sconsigliandoli in modo assoluto dal ricorrere ad un biasimevole espediente che poi, mentre non raggiunge lo scopo, priva quelli stessi che ne avrebbero maggior bisogno delle guarentigie assicurate dalla legge.

Circolare n. 178, in data 20 ottobre 1906, ai regi Commissari imbarcati in servizio di emigrazione, riguardante i ricorsi alle Commissioni arbitrali da parte degli emigranti respinti.

È noto che molti rappresentanti, allo scopo di procurare ai vettori il maggior numero possibile di emigranti, — nelle stagioni, specialmente, in cui il movimento migratorio diminuisce — sogliono accaparrare tutti indistintamente gli emigranti che loro si presentano chiedendo di partire, senza badare se tra essi ve ne siano di quelli che possano essere respinti dai paesi esteri in forza delle leggi ivi vigenti in materia di immigrazione.

Accade perciò, per quanto riguarda gli Stati Uniti, paese in cui le disposizioni che regolano l'ingresso degli stranieri sono più rigorose, che non pochi di codesti emigranti vengono poi respinti al porto di sbarco dalle autorità federali d'immigrazione.

Non è giusto che le conseguenze e i danni di siffatte reiezioni, se colpa o negligenza vi fu da parte del vettore o per esso dei suoi rappresentanti nell'arruolamento, ricadano esclusivamente sull'emigrante. Epperò la legge sull'emigrazione, all'articolo 24, provvidamente dispone che, in questi casi, il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante respinto, quando sia provato che a lui (o ai suoi rappresentanti per gli effetti dell'articolo 16 della legge stessa) eran note, prima della partenza, le circostanze che ne avrebbero determinato la reiezione.

In base a tali disposizioni gli emigranti possono, avanzando

ricorso alla *Commissione arbitrale* istituita dall'articolo 26 della legge sull'emigrazione, ottenere, sia la restituzione del nolo pagato, sia ancora una liquidazione di danni per le giornate di lavoro perdute o per altro titolo.

La disposizione sopra riportata non ha peraltro recato tutti i benefici che se ne potevano attendere, perchè spesso l'emigrante, o per ignoranza della legge, o perchè tacitato, anche con compensi esigui, dal vettore o dal suo rappresentante, trascura in pratica di avanzare ricorso.

Si perpetuano, così, gli inconvenienti lamentati.

Il Commissariato rivolge pertanto speciale invito ai signori regi Commissari perchè, durante i viaggi di ritorno, raccolgano le dichiarazioni degli emigranti respinti, compilando, per ciascuno di essi o almeno per tutti quelli per cui possa ragionevolmente presumersi che il vettore o il suo rappresentante abbiano avuto una qualsiasi colpa nella loro reiezione, e sempre che ciò risponda agli intendimenti degli interessati, altrettanti ricorsi alle competenti Commissioni arbitrali.

I motivi che determinarono la reiezione dell'emigrante potranno essere rilevati dalle liste speciali consegnate dalle autorità americane ai Comandanti delle navi. Ad ogni modo, i regi Commissari riceveranno pure notizia delle avvenute reiezioni e dei motivi che le cagionarono dagli agenti della *Society for Italian Immigrants* (con sede a New-York., Pearl St., n. 17) a cui il Commissariato ha già all'uopo impartito le opportune istruzioni.

I ricorsi dovranno essere in carta libera, firmati o crocesegnati dall'emigrante e controfirmati poi dal regio Commissario, e dovranno essere indirizzati alla Prefettura della Provincia nella quale l'emigrante contrattò l'imbarco.

I signori regi Commissari vorranno, per ciascun viaggio, fare speciale rapporto al Commissariato circa l'oggetto di cui nella presente circolare. In detto rapporto dovranno indicare il numero totale dei respinti, e per ciascuno di essi il nome, cognome, residenza nel Regno, e i motivi della reiezione, risultanti dai documenti di cui sopra è cenno.

Al rapporto saranno allegati i ricorsi redatti e nel rapporto stesso saranno indicati i motivi per cui il regio Commissario non ha provveduto alla redazione dei ricorsi per i casi rimanenti.

I signori regi Commissari consegneranno al loro sbarco il rapporto e gli annessi ricorsi al regio Ispettore dell'emigrazione, ai termini dell'articolo 165 del regolamento.

Quest'Ufficio sarà molto lieto di constatare, dalla cura e dalla diligenza co'la quale i reclami saranno redatti, il vivo interessamento che senza dubbio i regi Commissari pongono nello esercizio del mandato loro commesso a tutela degli emigranti.

Circolare n. 179, in data 21 ottobre 1906, ai Prefetti, Sottoprefetti e Sindaci del Regno, riguardante gli atti di garanzia per il caso di reiezione degli emigranti dal paese di destinazione.

L'articolo 24 della legge sull'emigrazione stabilisce che il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante, il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'immigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante. In forza di quest'articolo di legge, gli emigranti respinti dai paesi esteri, mediante presentazione di regolare ricorso innanzi alle Commissioni arbitrali, di cui all'articolo 26 della legge stessa, riescono ad ottenere, nella maggior parte dei casi, sia la restituzione del viaggio pagato, sia ancora un congruo indennizzo per le giornate di lavoro perdute.

A tentare di eludere l'efficacia della disposizione sopra riportata, non pochi rappresentanti di vettori sogliono far firmare agli emigranti — specialmente a quelli più esposti al rischio di essere respinti — delle dichiarazioni nelle quali è detto che essi, edotti della possibilità della reiezione, vogliono tuttavia partire a intero loro rischio e pericolo, rilevando il vettore da ogni e qualsiasi responsabilità. Alcune volte detta dichiarazione assume la forma di atto notorio fatto in presenza di testimoni; altre volte, invece, essa trovasi apposta in calce alla scheda che si compila per ogni emigrante arruolato e che contiene appunto tutte le indicazioni relative all'età e alle

altre condizioni dell'emigrante, richieste dalla legge americana sull'immigrazione.

Nell'uno, come nell'altro caso, dette dichiarazioni portano la firma o il visto del Sindaco, il quale viene così colla sua autorità quasi a convalidare un atto, che mira ad eludere una delle più provvide disposizioni della legge sull'emigrazione.

Circa il valore e la legalità di siffatte dichiarazioni è da considerare quanto appresso:

La disposizione contenuta nell'articolo 24 della legge sull'emigrazione, avendo carattere di norma d'ordine pubblico, non è derogabile in forza di private pattuizioni. Pertanto, ogni dichiarazione del genere sopra indicato, anche se controfirmata dal Sindaco, è sostanzialmente nulla, e l'emigrante può sempre, pur avendola rilasciata, ricorrere alla Commissione arbitrale, ottenendone quel risarcimento che gli spetta a' termini di legge.

Ma le dichiarazioni di cui trattasi non cessano perciò dal riuscire dannose all'emigrante, in quanto questi, dopo averle rilasciate, specialmente in seguito alla firma del Sindaco, crede in buona fede nella loro validità giuridica e, se respinto, si astiene poi di fatto dall'avanzare ricorso.

È vivo desiderio, quindi, del Commissariato che i signori Sindaci si astengano d'ora innanzi, *nel modo più assoluto*, dal rilasciare atti notori, o dal firmare dichiarazioni del genere suindicato e che anzi:

a) avvertano sempre gli emigranti che gli atti di cui trattasi sono contrari alla legge;

b) facciano sapere agli emigranti stessi che essi possono sempre, non ostante qualsiasi dichiarazione in contrario, chiedere ed ottenere i risarcimenti loro assicurati dalla legge;

c) diffidino i locali rappresentanti di vettori a non richiedere gli atti suaccennati e, ove persistano nel richiederli, li denuncino a questo Commissariato per gli opportuni provvedimenti.

Il Commissariato confida che i signori Sindaci vorranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni di cui sopra. Giova pure far presente, nell'interesse stesso dei signori Sindaci, che essi, prestando la loro

firma ad atti del genere, redatti in carta libera, contravvengono alla legge sul bollo.

Il Ministero delle finanze, interpellato da quest'ufficio, confermando quanto sopra, prega di darne conoscenza ai signori Sindaci, a scanso di contravvenzioni nell'accettazione delle dichiarazioni anzidette in carta libera.

Questo Commissariato rivolge poi speciale preghiera ai signori Prefetti e Sottoprefetti perchè vogliano curare la rigorosa osservanza delle presenti disposizioni.

Circolare n. 180, in data 22 ottobre 1906, ai vettori riguardante il divieto di esigere compensi dagli emigranti.

Com'è noto, l'articolo 21 della legge sull'emigrazione vieta in modo assoluto che il vettore o chi lo rappresenta percepiscano compensi di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo; e stabilisce speciali penalità in caso di contravvenzione. Alla sua volta l'articolo 152 del regolamento fa obbligo agli ispettori dell'emigrazione di raccogliere gli eventuali reclami degli emigranti nei casi previsti nel ricordato articolo 21, per iniziare una doppia procedura, innanzi all'autorità giudiziaria, per la contravvenzione, e innanzi alle Commissioni arbitrali, per il risarcimento degli eventuali danni nei modi e termini stabiliti dagli articoli 26 e 27 della legge stessa.

Malgrado tali categoriche e severe prescrizioni, continuano a lamentarsi abusi da parte di molti rappresentanti, e persino di qualche procuratore di vettori, che non si peritano di esigere compensi sotto colore di rimborso di spese sostenute per trasferte od altri titoli, affine di facilitare o sollecitare il rilascio dei passaporti o l'imbarco agli emigranti.

La distinzione appare evidentemente artificiosa ed infondata; e ciò, malgrado qualche incertezza della giurisprudenza, è stato riconosciuto con autorevole responso dalla Suprema Corte di cassazione di Roma, la quale, in un caso di esazione di compenso da parte d'un rappresentante, con sentenza del 17 luglio ultimo scorso, su ricorso Politi, ha fra l'altro considerato:

307

7 — *Bollett. emigraz.* N. 3.

“ che l'articolo 21 della legge non fa alcuna distinzione, e solo vieta al vettore, o a chi lo rappresenta, di percepire dall'emigrante qualsiasi compenso oltre il nolo, e ciò con ragione, giacchè la legge ad essi soltanto affida il trasporto degli emigranti, allo scopo di far cessare gli sfruttamenti ingiusti ed impuniti che si commettevano a danno degli emigranti, ignari delle pratiche necessarie e delle spese occorrenti per l'imbarco „.

Allo scopo quindi che le ripetute prescrizioni di legge siano rigorosamente osservate, invito le SS. LL. ad impartire precise istruzioni ai loro procuratori e rappresentanti, perchè si astengano dal riscuotere compensi dagli emigranti per qualsiasi titolo, e tanto meno per il disbrigo delle pratiche per il rilascio dei passaporti o per indennità di trasferte o viaggi ai porti d'imbarco nell'interesse degli emigranti. Tutti gli obblighi del vettore e suoi rappresentanti si compendiano nel trasporto dell'emigrante, e sono compensati col nolo, e, per i rappresentanti, con la provvigione che sul nolo stesso essi percepiscono dal vettore. Le pratiche per il rilascio dei passaporti sono compiute gratuitamente dai Comuni e dai Comitati per l'emigrazione, e la protezione degli emigranti nei porti d'imbarco è compito dei patronati e degli ispettorati dell'emigrazione.

Vorranno poi le SS. LL. diffidare i loro dipendenti che il Commissariato, indipendentemente dall'azione giudiziaria, revocherà in modo definitivo l'assenso a quei procuratori e rappresentanti che, oltre il nolo, esigessero qualsiasi compenso, e sotto qualsiasi pretesto, dagli emigranti.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

Circolare n. 122, in data 3 novembre 1906, ai regi Commissari imbarcati in servizio di emigrazione, riguardante i ritardi nelle partenze dei piroscafi nei viaggi di ritorno.

Con circolare in data 6 maggio 1905, n. 121 (1), quest'ufficio richiamava l'attenzione della S. V. sulla seguente disposizione contenuta

(1) Si veda questa Circolare a pag. 50 del *Bollettino dell'emigrazione* n. 18 del 1905.

nell'articolo 170, 4° comma, testo modificato, del regolamento sulla emigrazione :

“ Il vettore, sì nazionale che straniero, il quale rilasci, per mezzo dei propri agenti in paesi al di là dell'Oceano, biglietti di viaggio ad emigranti italiani che vogliono far ritorno in patria, dovrà precisare in essi biglietti, il nome del piroscafo e il giorno della partenza. Se la partenza venga, poi, prorogata, il vettore sarà tenuto, qualunque sia la causa del ritardo, a provvedere le spese di vitto e d'alloggio dell'emigrato, giunto al porto d'imbarco, dal giorno della partenza indicato nel biglietto fino al giorno in cui la partenza avvenga, uniformandosi alle norme che saranno in proposito stabilite dal regio ufficiale consolare del luogo „

Dalle notizie pervenute al Commissariato, non pare che la disposizione di cui sopra venga sempre osservata, specialmente per quanto riguarda le provenienze dal Brasile. Occorre, quindi, che i signori regi commissari, nei viaggi di ritorno, accertino se i biglietti rilasciati agli emigranti contengano la precisa indicazione del giorno stabilito per la partenza, e, nei casi in cui i piroscafi abbiano fatto qualche ritardo, se tutti gli emigranti abbiano ricevuto vitto e alloggio giusta la prescrizione accennata. In caso contrario, i regi commissari devono sempre redigere verbale di contravvenzione, informandone quest'ufficio nelle loro relazioni finali.